



CODICE CIVILE

Art. 2773 c.c.

Crediti dei comuni e delle provincie per tributi

I crediti dei comuni e delle provincie per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi stessi si riferiscono.

Il privilegio non è opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 14 settembre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Sesto — Della tutela dei diritti
Titolo	III — Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
Capo	II — Dei privilegi
Sezione	III — Dei privilegi sopra gli immobili
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-2773-crediti-dei-comuni-e-delle-provincie-per-tributi/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it